



Assessorat du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Territorio e Ambiente

Parere

Si chiede di sapere se l'intervento di realizzazione di un impianto idroelettrico con opera di derivazione sul Torrente XXX, sito in località XXX, la cui costruzione ed il cui esercizio sono stati assentiti con l'autorizzazione unica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. XXX del XX.XX.XXXX, sia o meno assoggettabile al pagamento del contributo edilizio previsto dall'art. 64 della l.r. 11/1998.

Al fine di pervenire ad una corretta definizione delle problematiche sottese alla fattispecie in esame si ritiene necessario procedere ad una breve analisi della disciplina del contributo per il rilascio della concessione edilizia, nonché del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati dalla fonte rinnovabile.

Come noto il rilascio della concessione edilizia (permesso di costruire a seguito delle modifiche alla l.r. 11/1998) è subordinato alla corresponsione di un contributo che ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 è dato dalla somma di due componenti: l'una corrispondente all'incidenza dell'opera sugli oneri di urbanizzazione, e l'altra, di natura prettamente tributaria, calcolato sul costo di costruzione.

Il primo elemento costitutivo del contributo di costruzione, relativo agli oneri di urbanizzazione, è precisamente qualificato come un "*corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae*"¹. La seconda componente del contributo concessorio, calcolata in relazione al costo di costruzione, presenta invece natura di imposta.

Questa duplice struttura del contributo di costruzione è fatta propria anche dall'art. 64, comma 1 della l.r. 11 del 1998 che, pur definendolo come "*contributo per il rilascio della concessione*" dispone che "*il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione*". Si comprende che nella sostanza non sono riscontrabili differenze rispetto alla norma nazionale.

Ai fini della determinazione della parte di contributo riferita agli oneri di urbanizzazione, l'art. 65 della l.r. 11 del 1998 dispone che "*l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai fini del contributo per il rilascio della concessione, con*

¹ Cons. di Stato, Sez V, 21 aprile 2006, n. 2258; Cons. di Stato, Sez. V, 23 maggio 1997, n. 529; T.A.R.; Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21 giugno 2005, n. 1120.

CT C:\Documents and Settings\SLusito\Local Settings\Temp\Contributo edilizio centrali idroelettriche.docx

Département du Territoire et de l'Environnement
Direction de la planification territoriale
Dipartimento Territorio e Ambiente
Direzione pianificazione territoriale

11020 Saint-Christophe
34, Grand Chemin
téléphone +39 0165272111
télécopie +39 0165272119

11020 Saint-Christophe
34, Grand Chemin
telefono +39 0165272111
telefax +39 0165272119

pianificazione_territoriale@regione.vda.
it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche a loro volta definite con deliberazione del Consiglio regionale, per classi di Comuni, in relazione” ad una serie di criteri ivi indicati².

Per quanto concerne invece la componente del contributo relativa al costo di costruzione, l'art. 66, comma 1 della l.r. 11 del 1998 prevede che *“il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale è determinato, ai fini della definizione e dell'applicazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia, con deliberazione del Consiglio regionale, in misura pari ai costi massimi ammissibili definiti per l'edilizia agevolata”.*

In attuazione delle disposizioni citate sono state approvate dal Consiglio Regionale le deliberazioni n. 2450 del 6 febbraio 2002 (per il calcolo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione) e n. 2451 del 6 febbraio 2002 (per il calcolo del contributo dovuto in relazione al costo di costruzione).

Sulla base di tale breve ricostruzione si può quindi affermare in via generale che il contributo sia dovuto esclusivamente a fronte del rilascio di concessione edilizia (che a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 11/1998 diverrà anche in Valle d'Aosta *permesso di costruire*) restando invece esclusa la sua corresponsione in caso di denuncia di inizio attività o per altre tipologie di titolo abilitativo.

Si tratta dunque, posto che il quesito sottoposto concerne l'eventuale possibilità/obbligo del Comune in relazione ad un impianto idroelettrico, di comprendere quali siano le modalità di autorizzazione alla realizzazione di tale tipologia di impianti.

L'impianto in questione è qualificabile come finalizzato alla produzione di energia mediante lo sfruttamento della fonte rinnovabile ai sensi del d.lgs. 387/2003.

La disciplina autorizzativa per gli impianti in questione (sia a livello statale che a livello regionale) assume connotati diversi a seconda della dimensione dell'intervento stesso.

In sintesi, a livello statale, possono essere individuati tre gradi di classificazione sulla base della dimensione degli interventi per la realizzazione degli impianti:

- a. è richiesta **l'autorizzazione unica** (per gli impianti di potenza superiore alle soglie previste dall'allegato A al d.lgs. 387/2003)³;
- b. è richiesta **la denuncia di inizio attività** (per gli impianti di potenza inferiore alle soglie previste dall'allegato A al d.lgs. 387/2003);
- c. è prevista (solo a livello nazionale e non in Valle d'Aosta dove la legge non contempla gli interventi di edilizia libera) **l'esenzione dalla D.I.A.** per gli interventi previsti dall'art. 11, comma 3 del d.lgs. 115/2008 e qualificati come

²a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;

b) alle caratteristiche geografiche degli stessi;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) agli spazi da riservare per i servizi locali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 23.

³

| | |
|--|--------|
| Eolica | 60 kW |
| Solare fotovoltaica | 20 kW |
| Idraulica | 100 kW |
| Biomasse | 200 kW |
| Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | 250 kW |



manutenzione ordinaria (impianti eolici di modeste dimensioni e fotovoltaici integrati negli edifici).

Il procedimento di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia elettrica è disciplinato, a livello nazionale, dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

La norma dispone preliminarmente che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”* (cfr. art 12, comma 1, d.lgs 387/2003).

L'art. 12, comma 3, d.lgs 387/2003 precisa poi che *“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

L'autorizzazione stessa, *“costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale”*.

Inoltre, con esclusivo riferimento a:

- i) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, di quelli ad acqua fluente;
- ii) gli impianti ibridi che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione;
- iii) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta;

nel caso in cui la capacità di generazione sia inferiore alle soglie previste dall'allegato A al d.lgs. 387/2003⁴, il procedimento autorizzativo individuato è la **denuncia di inizio attività** e non il procedimento unico.

A livello regionale la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia è dettata dalla l.r. 23/2005.

4

| | |
|--|--------|
| Eolica | 60 kW |
| Solare fotovoltaica | 20 kW |
| Idraulica | 100 kW |
| Biomasse | 200 kW |
| Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | 250 kW |



Il procedimento si rifà essenzialmente alle previsioni delle norme statali e, per la definizione del concetto di fonte rinnovabile rinvia all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

L'art. 2 della l.r. 23/2005, nell'individuare la procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003, dispone che gli interventi *“sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, (...), fatta salva la vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*. Tale autorizzazione è rilasciata *“previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate con le modalità previste al capo V della [legge regionale 2 luglio 1999, n. 18](#)”*.

Inoltre, nella norma citata si specifica che *“il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto ed a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato”* e *“nella stessa autorizzazione devono essere indicate le condizioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto”*.

Sulla base di tale breve sintesi pare possibile affermare che l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti alimentati dalla fonte rinnovabile può assumere essenzialmente due forme: l'autorizzazione unica ovvero la denuncia di inizio attività (nei casi previsti). La concessione edilizia (permesso di costruire) non è contemplata dalla legge tra i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli impianti come quello di specie.

In altri termini, sia la disciplina statale che quella regionale attribuiscono all'autorizzazione unica natura di titolo abilitativo il che porta a concludere che il suo ottenimento rende superflua ogni ulteriore richiesta al Comune per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto così autorizzato. Si precisa in tal senso che, come affermato dalla giurisprudenza⁵, il parere endoprocedimentale del Comune, espresso nell'ambito della conferenza di servizi convocata per il rilascio della predetta autorizzazione unica non assume carattere vincolante.

Considerando quindi che la realizzazione di impianti di produzione di energia che sfruttano la fonte rinnovabile - e segnatamente per quelli idroelettrici - è assentita mediante autorizzazione unica specificamente riferita agli elaborati progettuali acquisiti in tale procedimento e non con la concessione edilizia, pare corretto affermare che le disposizioni dell'art. 64 della l.r. 11/1998, che sottopongono a contributo il rilascio della concessione edilizia, non possano trovare applicazione in caso di rilascio dell'autorizzazione unica.

Peraltro, ove tale interpretazione non dovesse essere condivisa, si consideri che ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e) e 123 del D.P.R. 380/2001, tra i casi di esclusione dall'obbligo di corresponsione del contributo di costruzione (inteso nella sua duplice accezione sopra richiamata) cita espressamente *“i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,*

⁵ Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 comma 3, d.lg. 29 dicembre 2003 n. 387, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, di recepire o meno quanto da essi evidenziato; diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 né dal richiamato art. 12, d.lg. n. 387. (cfr. TAR Latina, 22 dicembre 2009, n. 1343)



*installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale*⁶.

La disposizione riportata non pare lasciare adito a dubbi sulla questione dell'applicabilità del contributo edilizio agli impianti come quello in questione.

In conclusione dunque, alla luce del quadro normativo richiamato, pare possibile affermare che non sia dovuto il pagamento del contributo di cui all'art. 64 l.r. 11/1998 per gli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento della fonte rinnovabile assentiti con autorizzazione unica (riferita al progetto presentato dal proponente).

Il Direttore della
Direzione pianificazione territoriale

Chantal Trèves

⁶ CFR anche T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 dicembre 2004, n. 4328.